



**COMUNE DI CAVALESE**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**DISCIPLINARE COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI  
RISERVATI A HOBBISTI IN OCCASIONE DI SAGRE,  
MANIFESTAZIONI/EVENTI**

(art. 20 ter della L.P. 30.07.2010, n. 17 - art. 20 bis del D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/Leg.  
- delibera G.P. n. 1648 dd. 28.09.2015)

Allegato alla deliberazione giunta n. 109 dd. 18.10.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Mauro Girardi

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. L'attività di hobbista è disciplinata dalle seguenti norme:
  - Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" e ss.mm.;
  - D.P.P. 23 aprile 2013, n. 6/108Leg. "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17);
  - deliberazione della Giunta Provinciale n. 1648, dd. 28 settembre 2015 "Svolgimento dell'attività di hobbista: approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 20 ter, comma 5 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio)".
2. Con il presente disciplinare si stabiliscono le modalità e le procedure per l'individuazione e l'assegnazione degli spazi riservati agli hobbisti in occasioni di eventi quali sagre, fiere, manifestazioni organizzate sul territorio comunale al di fuori dei mercati riservati, per l'esercizio dell'attività.

## **Articolo 2**

### **Localizzazione**

1. In occasione di sagre, manifestazioni, eventi organizzati sul territorio comunale è consentita la partecipazione di soggetti in qualità di hobbisti, negli appositi spazi loro riservati.
2. Per l'individuazione degli spazi e dei criteri di assegnazione degli stessi si fa riferimento all'apposito provvedimento adottato dalla Giunta comunale.

## **Articolo 3**

### **Gestione**

1. L'organizzazione e la gestione degli spazi viene di norma curata dal Comune di Cavalese, che può comunque affidare la gestione a terzi sulla base di una Convenzione.
2. In questo caso il soggetto gestore si prenderà carico dello svolgimento dell'intera manifestazione, e dell'assegnazione degli spazi nel rispetto del presente disciplinare e degli indirizzi giuntali, collaborando con gli uffici comunali e con il personale della Polizia Locale Intercomunale, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme anche in materia di sicurezza.

## **Articolo 4**

### **Assegnazione**

1. Gli uffici per quanto di competenza provvedono ad assegnare gli spazi come stabilito ai sensi dell'art. 2, in base alla tipologia dei prodotti trattati e conseguentemente all'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
2. Il 50% delle aree stabilite viene assegnato in via prioritaria agli hobbisti residenti nella Provincia di Trento.

## **Articolo 5**

### **Utilizzo**

1. L'utilizzo degli spazi è soggetto, se dovuto, al pagamento della tassa prevista dal vigente "Regolamento unificato per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche".
2. L'importo dovuto dovrà essere versato al Comune di Cavalese prima della manifestazione.

3. L'hobbista dovrà collocare il proprio banco e relativa merce all'interno degli spazi richiesti e concessi, tenendo conto che la profondità massima dell'occupazione non potrà eccedere i ml. 2,00. La superficie complessiva dello spazio non può superare 6,00 mq.
4. E' vietato esporre, detenere e/o vendere animali vivi, oggetti di antiquariato di particolare pregio e valore, metalli e pietre preziose, veicoli, armi, materiali esplosivi e combustibili.

## **Articolo 6** **Soggetti e requisiti**

1. Si considerano hobbisti esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro, che non svolgono attività commerciale in modo professionale ed imprenditoriale, in possesso del tesserino identificativo degli hobbisti valido per la Provincia di Trento e che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci o prodotti di modico valore (non di pregio ed anche da collezionismo) e oggetti di propria produzione, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale, oppure oggetti usati. Il valore complessivo della merce esposta non può essere superiore a € 1.000,00 ed in valore del singolo prodotto non può essere superiore a € 200,00.
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo.
3. Non sono considerati hobbisti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della L.P. 17/2010 ovvero chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
4. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia, per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano.
5. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni due anni per nucleo familiare; non è cedibile o trasferibile; è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino di ogni hobbista è vidimato con timbro e data, in uno degli appositi spazi, dal comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica.
6. Il soggetto hobbista in possesso del tesserino identificativo deve essere presente personalmente alla manifestazione e non può farsi sostituire da altri soggetti.
7. In conformità alla delibera della Giunta provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015 non è consentita la partecipazione da parte dello stesso soggetto hobbista a più di dieci giornate.

## **Articolo 7** **Responsabilità**

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato negli spazi assegnati.

## **Articolo 8** **Norme finali**

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di "hobbista" si rimanda alle vigenti disposizioni in materia di cui all'art. 1.